



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI

Alla udienza del 29/04/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. [REDACTED] R.G.2020 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. LA  
CAVA VINCENZO \_ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;

contro:

MIUR, contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 c.p.c. n. RG [REDACTED]/2020, [REDACTED] conveniva in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:

1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2020/2021 poiché in contrasto con la legge 104/1992 ( artt. 3, 21, 33) e dell'art 601 (T.U. scuola) nella parte in cui *non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità* e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso il comune di Messina, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei padre e ciò con effetto immediato;

2. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed



Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolta per le ragioni già esposte nella ordinanza cautelare in atto che non è stata reclamata.

Tanto premesso, va fatto rilevare che la parte ricorrente ha dato atto che con nota n. 21472 del 3.12.2020 l'amministrazione statale, successivamente al giudizio di ottemperanza conclusosi con ordinanza del 27.10.2020 ( in atti ), ha disposto in esecuzione della predetta ordinanza, il trasferimento definitivo della ricorrente nel comune di Messina dove attualmente presta servizio presso il Liceo Artistico " E. Basile" .

Ebbene, in tale ordinanza si legge che, tenuto conto della :” *Ordinanza del Tribunale di Roma ex art 669 duodecies. pubblicata il 27 ottobre 2020 RG n. [REDACTED]/2020 nell’ambito del giudizio RG n- [REDACTED]/2020-1 con la quale si dichiara il diritto all’immediato e definitivo trasferimento interprovinciale della Prof.ssa [REDACTED] nata il [REDACTED], titolare di A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI SOSTEGNO presso RMRH01000T IPSSAR “ TOR CARBONE” DI ROMA I, nel rispetto del diritto di precedenza spettante di cui all’art.13 del CCNI “; pertanto, l’ Amministrazione convenuta così disponeva : “ per le motivazioni in premessa, in esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva , la docente Cardillo Giuseppa, nata il 18.06.1972 , titolare di A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI SOSTEGNO è assegnata in via definitiva, presso MESS000VC6 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE.*

*Dall’01/09/2020 la medesima docente acquisisce la titolarità su Provincia di Messina, a seguito della soppressione degli Ambiti e del disposto dell’art. 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019-2022 firmato il 06/03/2019.”*

Da ciò consegue che la domanda va accolta e per l’ effetto va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l’assegnazione della presso il comune di Messina, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine indicato.

Ogni domanda in merito al trasferimento, deve, invece, ritenersi superata dall’ordinanza del 27.10.2020.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l’assegnazione presso il comune di Messina, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine indicato.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Roma, 29.4.2022

IL GIUDICE  
Dott.ssa Alfonsina Bellini

